

## Enti del Terzo Settore e trasparenza nei compensi erogati.

---

L'articolo 14 del Codice del Terzo Settore prevede che *“Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.”*

L'adempimento rappresenta, come è noto, corollario del divieto di distribuzione diretta ed indiretta di utili e dell'obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell'ETS al perseguimento degli scopi statutari, come esplicitato nell'articolo 8, comma 1 del CTS, a presidio dell'assenza dello scopo di lucro.

La trasparenza è inoltre essenziale per garantire alla collettività la possibilità di scegliere con maggiore consapevolezza a chi destinare il cinque per mille come altre forme di erogazioni liberali, realizzando così un controllo sociale diffuso sull'azione degli enti.

Ma come espletare tale adempimento? Gli emolumenti e i compensi devono essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascun percipiente o deve essere pubblicato il dato aggregato, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo se percepiscono indennità di carica; dirigenti; associati)”?

Su questi quesiti la Croce Rossa interpella il Ministero del Lavoro che offre alcune delucidazioni con la Nota n. 293 del 12/01/2021.

### **Quali sono i soggetti obbligati?**

L'obbligo di pubblicazione riguarda solo gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui, ciò per evitare di gravare gli ETS di minori dimensioni di obblighi che risultano sproporzionati rispetto al fine perseguito.

### **Cosa comunicare?**

È necessario pubblicare gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti alle seguenti categorie di destinatari: titolari di cariche sociali, dirigenti ed associati.

### **Come comunicare?**

Il Ministero del Lavoro non ci consegna un modello, ritenendo che la molteplicità di situazioni potrebbe non trovare risposta in uno strumento standardizzato, ma enuclea i principi che devono essere rispettati nella corretta pubblicazione degli emolumenti, principi che bilanciano il diritto alla riservatezza con l'obbligo di trasparenza e che sono desumibili da quanto indicato dal D.M. 04/07/2019 recante "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore".

In sintesi, gli ETS devono prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- 1) indicare il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente;
- 2) viene considerata insufficiente la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all'interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all'informazione (*ad es. specificando il trattamento previsto tanto per i componenti dell'organo di controllo quanto la maggiorazione spettante al presidente dello stesso; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse*) ma non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un'informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria. In ogni caso non dobbiamo fornire informazioni che possano, anche indirettamente, rendere conoscibili situazioni particolari del singolo percettore di tali emolumenti (*es: elementi della retribuzione attribuiti in ragione di situazioni sanitarie del singolo percettore*); o informazioni di natura patrimoniale riconducibili alla situazione dell'individuo ma non collegate alle attività svolte, agli incarichi ricoperti o più in generale all'appartenenza all'ente del Terzo settore;
- 3) dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di "retribuzione" da quelli corrisposti a titolo di "indennità particolare" (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di "rimborso spese";
- 4) per quanto concerne il **rimborso delle spese**, se è effettuato a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l'importo medio, l'importo massimo e quello minimo riconosciuti. Nel caso in cui sia prevista la possibilità di riconoscere rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione, è necessario specificare anche le modalità di regolamentazione.

Arsea Comunica n. 8 del 14/01/2021

*Lo staff di Arsea*